



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

Provincia di Milano

Via San Paolo 24
Tel. 039 60511
Fax 039 6051254
C.F. 02254070150
P.I. 00732220967

ORDINANZA N. 48/2014 DEL 10-04-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Vista l'ordinanza n° 47 dell' 8.05.2000 e successiva ordinanza n. 158/2006 del 25/10/2006;

Vista l'ordinanza n. 79 del 14-05-2008 e n. 142 del 15-12-2010 con la quale si estendeva e si ampliava il dispositivo delle sopraccitate ordinanze in modo da regolare l'entrata e l'utilizzo delle aree verdi comunali, relative strutture e i parcheggi, prevedendo:

- Il divieto di balneazione nei laghetti, fontane e corpi d'acqua in genere;
- Il divieto di accesso ai motorini e autoveicoli;
- Il divieto di utilizzo dei giochi bimbi a persone di età superiore ai 12 anni;
- Il divieto di accensione di fuochi di qualsiasi tipo, barbecue, grill, ecc;
- Il divieto di approntare sul suolo pubblico qualsiasi struttura o attrezzatura (a titolo esemplificativo: picchetti, funi, reti) senza preventiva autorizzazione comunale;
- L'accesso ai cani, esclusivamente con museruola, limitatamente all'area nord del parco Aldo Moro, a ovest del parcheggio;
- il divieto di accesso ai cani nelle zone poste all'interno delle aree verdi comunali adibite ad attività ricreative e gioco per bambini;
- L'obbligo di eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- Il divieto di introduzione di qualsiasi tipo di contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc);
- Il divieto nei parcheggi di schiamazzi, rumori molesti e l'introduzione di qualsiasi tipo di contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri ecc).

Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento preposto.

Ritenuto di ampliare l'ordinanza n. 79 del 14-05-2008 e n. 142 del 15-12-2010 e di aggiungere il divieto di fumare nelle aree a gioco per bambini oltre al divieto di accesso ai cani;

Ritenuto di specificare le seguenti prescrizioni relative ai cani:

obbligo di conduzione dei cani con museruola, guinzaglio e attrezzature per la raccolta delle deiezioni nelle aree verdi comunali con ingresso vietato nelle aree a gioco per bambini, e accesso libero dei cani limitatamente all'area cani posta nell'area a nord del parco Aldo Moro, a ovest del parcheggio;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

Agli utenti delle aree verdi comunali:

- Il divieto di balneazione nei laghetti, fontane e corpi d'acqua in genere;
- Il divieto di accesso ai motorini e autoveicoli;
- Il divieto di utilizzo dei giochi bimbi a persone di età superiore ai 12 anni;
- Il divieto di accensione di fuochi di qualsiasi tipo, barbecue, grill, ecc;
- Il divieto di approntare sul suolo pubblico qualsiasi struttura o attrezzatura (a titolo esemplificativo: picchetti, funi, reti) senza preventiva autorizzazione comunale;
- **il divieto di accesso ai cani nelle zone poste all'interno delle aree verdi comunali adibite ad attività ricreative e gioco per bambini;**
- **L'accesso ai cani, esclusivamente con museruola, guinzaglio e attrezzature per la raccolta delle deiezioni nelle aree verdi comunali (escluse le aree di cui sopra per bambini);**


- **Accesso ai cani libero, nell'area riservata ai cani, posta nell'area a nord del parco Aldo Moro, a ovest del parcheggio.**
- **divieto di fumare nelle aree a gioco per bambini;**
- L'obbligo di eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- Il divieto di introduzione di qualsiasi tipo di contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc);
Agli utenti dei parcheggi comunali:
- Il divieto nei parcheggi di schiamazzi, rumori molesti e l'introduzione di qualsiasi tipo di contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri ecc).

Non è consigliato, ai fini della sicurezza, l'accesso al parco durante temporali, nevicata e in presenza di forte vento.

Per ulteriori disposizioni si farà riferimento al regolamento di Polizia Urbana vigente e alla normativa vigente.

Il Comando di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente ordinanza e all'Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione della relativa segnaletica.

I trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 500,00 Euro salvo l'eventuale ulteriore denuncia all'Autorità Giudiziaria.



IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. ED ECOLOGIA
Luca Arch. Colombo